

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **57/1964** (ECLI:IT:COST:1964:57)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **MORTATI**

Udienza Pubblica del **03/06/1964**; Decisione del **09/06/1964**

Deposito del **23/06/1964**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2166**

Atti decisi:

N. 57

SENTENZA 9 GIUGNO 1964

Deposito in cancelleria: 23 giugno 1964.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 157 del 27 giugno 1964.

Pres. AMBROSINI - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 26 aprile 1959, n. 207, promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1963 dal Tribunale di Isernia nel procedimento penale a carico di Di Claudio Armando, iscritta al n. 197 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto:

Con ordinanza del 2 ottobre 1963 il Tribunale di Isernia, nel corso di procedimento penale in grado di appello contro Di Claudio Armando imputato di contravvenzione all'art. 80 del T. U. 15 giugno 1959, n. 393, sulla circolazione stradale, in accoglimento di eccezione proposta dalla difesa di costui, sollevava questione di legittimità costituzionale, nella considerazione che il T. U. predetto è stato emesso in virtù di delegazione conferita con l'art. 2 della legge 26 aprile 1959, n. 207, la quale, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, non conteneva alcuna indicazione di limiti temporali per l'esercizio della medesima.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata a termini di legge, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 299 del 16 novembre 1963.

Nel giudizio avanti a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 25 ottobre 1963. In esse si osserva che l'art. 2 della legge n. 207 del 1959 non ha conferito alcun potere di delegazione legislativa, essendosi limitato ad autorizzare il Governo all'esercizio del normale potere di raccolta, coordinamento e compilazione in testo unico delle norme di legge vigenti in materia, e pertanto non poteva trovar luogo la prefissione di termine per l'esercizio del potere prescritto dall'art. 76 della Costituzione. In conseguenza chiede sia dichiarata l'infondatezza della questione sollevata.

Con successiva memoria, in data 11 maggio 1964, l'Avvocatura si richiama alla distinzione accolta dalla Corte con la sentenza n. 54 del 1957 fra testi unici per la cui emanazione si rende necessaria apposita delegazione e quelli per i quali basta la semplice autorizzazione e, riaffermato che quello in esame rientra nella seconda di dette categorie, insiste nelle conclusioni già prese.

Considerato in diritto:

1. - La questione sollevata dal Tribunale di Isernia muove evidentemente dall'accoglimento dell'opinione, rappresentata da larga parte della dottrina, secondo la quale ogni specie di testo unico la cui formazione sia avvenuta in virtù di apposita autorizzazione legislativa, viene ad essere necessariamente rivestito della forza di legge, quale che sia l'entità degli adattamenti e variazioni del tenore originario delle norme da unificare, che ogni attività rivolta a tale unificazione di per sé implica, e quindi rimane subordinato alle condizioni poste dalla Costituzione per la valida emanazione degli atti governativi forniti di tale efficacia. La Corte

con sue precedenti pronuncie (sentenze nn. 54 del 1957 e 24 del 1961) ha ritenuto che tale orientamento dottrinale non fosse da accogliere, e che invece forza di legge possono venire ad assumere solo quelli fra i testi unici i quali non si limitino ad operare un mero coordinamento fra le norme da riunire, ma siano abilitati ad apportare innovazioni o integrazioni alle norme stesse. La Corte non rinviene motivi che la inducono a discostarsi dalla sua costante giurisprudenza, tanto più in presenza di un testo, come quello denunciato, che si è limitato alla materiale riproduzione in ogni loro parte, delle disposizioni del decreto delegato 27 ottobre 1958, n. 956, e pedissequamente delle modifiche di cui all'art. 1 della legge 26 aprile 1959, n. 207, e quindi non ha reso necessario l'esercizio neppure di quel minimo di attività interpretativa, che appare inseparabile dall'operazione del coordinamento.

La rilevata mancanza della forza di legge dell'atto denunciato ha per conseguenza l'inammissibilità della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 2, comma terzo, della legge 26 aprile 1959, n. 207, in relazione all'art. 134, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.